

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al NRG OMISSIS avente ad oggetto: mutuo

TRA

BANCA

*Appellante*

E

MUTUATARIO

*Appellato*

**CONCLUSIONI:** le parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successivi atti del giudizio; la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante in epigrafe chiedeva riformarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Barra n. 1710/2018 del 19-03-2018. In particolare, allegava in fatto e diritto la vicenda in primo grado.

Il 18-10-2010 l'attuale parte appellata stipulava con l'attuale appellante un contratto di finanziamento da restituire mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote della retribuzione mensile.

In sede di liquidazione del mutuo, dal capitale netto erogato all'odierno appellato, l'appellante provvedeva a trattenere somme a titolo di costi del credito ulteriori agli interessi, identificate con le diciture riportate nel contratto.

Durante la regolare esecuzione del contratto, l'appellato provvedeva all'estinzione anticipata del contratto di mutuo, allo scadere della 48° rata, effettuando un pagamento quantificato dalla odierna appellante mediante conteggio estintivo.

L'odierna appellante, in qualità di mutuante, facendo applicazione della clausola contrattuale che eliminava ogni diritto del mutuatario alla restituzione di alcune delle spese anticipate per il mutuo, non provvedeva al rimborso, neppure parziale, in ordine ai costi del credito non maturati (nella specie l'attuale appellato si duole della mancata restituzione dei costi relativi alle commissioni bancarie ed alle commissioni di intermediazione mentre non sono oggetto della domanda proposta dalla originaria parte attrice i costi relativi ai premi assicurativi).

In primo grado l'attuale appellato provvedeva ad agire in giudizio nei confronti dell'attuale appellante, quantificando le somme a cui aveva diritto a seguito di estinzione anticipata, mediante il cd. Metodo proporzionale o pro-rata temporis o Metodo lineare e cioè dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, per il pagamento delle commissioni

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Giovanni Tedesco, n. 2391 del 10 marzo 2020*

bancarie e di intermediazione, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per le rate corrisposte in un'unica soluzione all'atto dell'estinzione anticipata; il tutto per complessive Euro 2.202,51 di cui Euro 550,11 a titolo di rimborso delle commissioni di attivazione ed Euro 1.652,40 a titolo di rimborso delle commissioni di intermediazione.

Con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, il Giudice adito riconosceva il diritto di parte attrice nella misura così quantificata, e condannava altresì l'attuale parte appellante alle spese di lite.

In limine si evidenzia l'ammissibilità dell'appello essendo state indicate le parti della sentenza da censurare ed il contenuto sostitutivo che si richiede al giudice di appello.

Ancora in limine deve sottolinearsi come non pare applicabile alla fattispecie in esame la sentenza n.dell'11-09-2019 C-383 della Corte di giustizia UE che ha interpretato l'art. 16 della Direttiva UE n. 48/2008 in contrasto con il testo dell'art. 125-sexies TUB. In effetti la citata Direttiva europea non pare selfexecuting e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interpretativistici nel nostro ordinamento.

Orbene deve perciò, in via generale, ancora ritenersi, con la difesa dell'appellante, che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazione di servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale, c.dd. *up-front*, e remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva, c.dd. *recurring*.

Generalmente, si suole distinguere tra queste due categorie di spese, perché quelle c.d. *recurring* sono univocamente oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata.

Le predette spese, sono gli interessi sulle rate non scadute, le commissioni finanziarie ed accessorie, le spese di assicurazione divise per il numero di rate, con restituzione solo di quelle limitatamente alle rate non scadute. In ogni caso nel dubbio sul titolo della spesa, essa va considerata *recurring* pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto", senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo.

La giurisprudenza arbitrale, ha escluso che, nei casi di estinzione anticipata, le commissioni d'intermediazione possano essere interamente conteggiate a carico del cliente, solo laddove sia in esse incontrovertibile la sussistenza di forme di remunerazione per attività che l'intermediario avrebbe dovuto rendere per tutta la durata del rapporto, e da cui però, per effetto dell'estinzione anticipata, è stato anticipatamente liberato.

Fra i costi per servizi accessori certamente rientranti nella categoria *recurring* si ritrovano i premi per polizze assicurative (sulla vita, sull'impiego, sugli infortuni) a copertura del rischio di non realizzo cui è naturalmente esposto il mutuante. Anche tali oneri, per prassi negoziale, sono addebitati anticipatamente e integralmente al mutuatario al momento dell'accensione del finanziamento e nessun indennizzo sembra oggi poter maturare in favore della banca, finché non sia stata fornita la dimostrazione che gli «eventuali» costi, «direttamente collegati» al rimborso anticipato, siano stati effettivamente sostenuti. In mancanza, appare ragionevole ritenere che nulla a tale titolo sia dovuto.

L'art. 125 sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia — TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, modificato con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) prevede, per quanto qui interessa, che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore". Si deve anche ricordare che, conformemente alla Direttiva europea 87/102/CEE, il Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, art. 3,

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Giovanni Tedesco, n. 2391 del 10 marzo 2020*

comma 1, ha a suo tempo previsto che "il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".

Il rimborso delle somme spettanti al cliente, così come disposto dalla legge, è rappresentativo di una corretta applicazione del principio di trasparenza e buona fede contrattuale tra le parti del contratto di credito sottoscritto.

A loro volta le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i. (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), alla Sezione VII, par. 5.2.1 — Contratti di credito (come aggiornato ai fini del recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori), prevedono che "i contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo", chiarendo ulteriormente che "nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore". Su questa base normativa, da cui indubbiamente emerge lo stretto collegamento tra la trasparenza contrattuale ex ante ed il tema della ripetibilità dei costi anticipati in caso di scioglimento parimenti anticipato del contratto, è intervenuta la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 ("Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori"), ove si è sottolineato che "relativamente all'estinzione anticipata, la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati".

Fatta questa premessa in ordine alla disciplina introdotta dal legislatore in epoca antecedente alla stipulazione del contratto, avvenuta nel 2010, va da subito evidenziato che la distinzione delle spese da restituire a seguito di estinzione anticipata, è sempre stata collocata nell'ambito della esigenza di trasparenza nei rapporti contrattuali tra intermediario finanziario e l'altra parte non professionista.

Invero, la Banca d'Italia ha più volte richiamato gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002, "Attività bancaria fuori sede. Mediatori e agenti"; Provvedimento della Banca d'Italia in materia di "attività bancaria fuori sede", pubblicato sul Bollettino di vigilanza di dicembre 2005; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Cap. I; Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell'Elenco Speciale, Parte I, Capitolo VI, Sezione II; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari"; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"; Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi emanate ai sensi della legge sull'usura nell'agosto 2009). Sulla stessa materia la Comunicazione n. 304921/11 del 7 aprile 2011, a firma del Direttore Generale della Banca d'Italia, sollecita la generalità degli intermediari attivi nel comparto delle cessioni del quinto dello stipendio, tra l'altro, a: " e) definire correttamente — in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori — la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Giovanni Tedesco, n. 2391 del 10 marzo 2020*

soggette a maturazione nel tempo; f) definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto (...); g) assicurare il pieno rispetto delle regole contabili nella rilevazione delle commissioni e degli oneri connessi con le CQS".

Dal contesto sopra riassunto emerge in primo luogo che, se è vero che le fonti primarie dispongono unicamente che il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento " pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto ", senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia le fonti secondarie indicano con sufficiente chiarezza, in primo luogo, che il tema si collega alla direttiva generale della trasparenza contrattuale ed, in secondo luogo, che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare *pro rata temporis*.

Il problema quindi diviene quello di stabilire quale rilievo giuridico debba darsi alle indicazioni contenute nelle fonti secondarie. Al riguardo il Tribunale osserva che in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizioni normative primarie specifiche che si sono appena riportate, ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 2598 n. 3 c.c. Simile conclusione è assai rafforzata dal rilievo per cui nei mercati soggetti a vigilanza spetta all'autorità vigilante, che è in possesso delle più ampie informazioni circa il mercato vigilato, definire le regole di dettaglio che meglio consentono di perseguire gli scopi di policy individuati dal legislatore: in questo caso, l'equo rimborso al consumatore recedente, spettando alle corti vigilare che tali regole di dettaglio non siano palesemente in contrasto con detti scopi o con regole inderogabili del sistema giuridico.

Si deve anche aggiungere che demandare la concretizzazione della equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati, cui il cliente consumatore ha diritto, alla volontà delle parti, che può essere desunta *ex post* in base a metodi di calcolo, equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori, che sono anzitutto etici, alle prassi correnti.

Da ciò deriva il convincimento che, in riferimento alle commissioni, il criterio *pro rata temporis* applicato sul loro intero ammontare è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

In effetti anche applicando il previgente disposto dell'art. 125 TUB (ove il contratto di finanziamento fosse stato concluso prima della riforma del 2010) si giungerebbe alle medesime conclusioni.

Anche il vecchio testo dell'art. 125 TUB statuiva in maniera precisa e chiara il diritto all'equa riduzione del costo complessivo e risultava operativo anche in assenza delle disposizioni secondarie CICR, visto il criterio di equità comunque imposto che rendeva la previsione autonomamente eseguibile.

La rinuncia al rimborso contrattualmente prevista si presentava perciò nulla visto che tale clausola contrattuale risultava contraria anche al vecchio testo dell'art. 125 TUB che costituisce norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore; per altro la deroga al disposto di legge sarebbe comunque vessatoria in quanto determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore.

Le ragioni sostenute dall'originaria parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado possono essere quindi in astratto condivise.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Giovanni Tedesco, n. 2391 del 10 marzo 2020*

Deve tuttavia — ed in concreto — rilevarsi come (anche questo aspetto costituisce motivo specifico di gravame) — i costi di cui la originaria parte istante chiede la restituzione in relazione alla estinzione anticipata del finanziamento sono da considerarsi "*up front*" e non "*recurring*".

In effetti dalla lettera del contratto emerge chiaramente che sia la commissione bancaria che la provvigione di intermediazione attengono esclusivamente al momento genetico del rapporto non essendo prevista alcun attività successiva alla conclusione del contratto. Trattasi, in effetti, di attività che non si "riducono" per il caso di estinzione anticipata del finanziamento e che prescindono del tutto dalla durata effettiva del rapporto. In effetti sono costi già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto e compiutamente determinati. In particolare la distinzione tra spese "*up front*" e spese "*recurring*", contrariamente a quanto argomentato dalla difesa dell'appellato, ha ancora un significato non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento.

Ciò porta ad escludere, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, qualsiasi vessatorietà della clausola (in ogni caso debitamente sottoscritta) ai sensi dell'art. 33 del codice consumo. La analisi della natura vessatoria o meno della clausola in effetti potrebbe essere effettuata soltanto qualora si ritenga che le voci anzidette maturino nel corso del rapporto perché nel caso in cui — come nel contratto in esame — i costi contestati siano già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto è evidente che alcun significativo squilibrio può ritenersi sussistente a danno del consumatore (cfr. Trib, Torino 4 aprile 2018, n. 1283 citata dalla difesa dell'appellante).

La sentenza impugnata va in conseguenza riformata dovendosi rigettare la domanda proposta dalla originaria parte istante.

L'attuale parte appellata, come da richiesta dell'appellante, va condannata alla restituzione della somma di Euro 2.202,51 oltre oneri già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

Non può invece essere accolta la domanda di restituzione delle spese processuali in quanto le stesse sono state direttamente attribuite al procuratore anticipatario che non è parte del presente giudizio di appello.

Le ragioni della decisione, la natura della controversia ed i contrasti giurisprudenziali esistenti costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, anche per questa parte riformandosi la sentenza di primo grado.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BANCA nei confronti di MUTUATARIO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 1710/2018 così provvede:

- accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da MUTUATARIO e compensa tra le spese le spese del giudizio di primo grado;
- condanna MUTUATARIO alla restituzione in favore dell'appellante dell'importo di Euro 2.202,51 oltre accessori ricevuto in esecuzione delle statuizioni della sentenza di primo grado;
- compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Così deciso in Napoli lì 3 marzo 2020

Il Giudice Unico

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS